



COMUNE DI GIAGLIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ADOZIONE

Delibera del C.C. n..... del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Competenze.....	4
TITOLO II – DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DEI DECESSI.....	5
Art. 3 – Dichiarazione di morte e accertamento di decesso.....	5
Art. 4 – Obblighi in caso di dichiarazione di decesso.....	5
Art. 5 – Decessi dovuti a reati.....	5
Art. 6 – Rinvenimento parti di cadavere o di resti mortali.....	5
Art. 7 – Medico necroscopo.....	6
Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura.....	6
Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi.....	6
TITOLO III – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO.....	7
Art. 10 – Periodo di osservazione dei cadaveri.....	7
Art. 11 – Deposito di osservazione e obitorio.....	7
TITOLO IV – SEPOLTURA DEI CADAVERI.....	8
Art. 12 – Deposizione del cadavere nel feretro.....	8
Art. 13 – Obbligo del feretro individuale.....	8
Art. 14 – Caratteristiche dei feretri.....	8
TITOLO V – TRASPORTO DEI CADAVERI.....	10
Art. 15 – Servizio di trasporto funebre.....	10
Art. 16 – Trasporto funebre extracomunale.....	10
Art. 17 – Disposizione nel trasporto funebre extracomunale.....	10
Art. 18 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali.....	10
TITOLO VI – DISCIPLINA E POLIZIA DEL CIMITERO.....	11
Art. 19 – Disposizioni generali.....	11
Art. 20 – Documenti di accompagnamento del feretro al cimitero.....	11
Art. 21 – Registro annuale delle sepolture.....	11
Art. 22 – Polizia del cimitero.....	11
Art. 23 – Ricevimento dei cadaveri.....	12
Art. 24 – Orario di apertura e chiusura.....	12
Art. 25 – Rito funebre.....	12
Art. 26 – Divieto di ingresso al cimitero.....	12
Art. 27 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero.....	13
Art. 28 – Lavori privati all'interno del cimitero.....	13
Art. 29 – Fiori e piante ornamentali.....	13
Art. 30 – Rimozione di fiori e piante ornamentali.....	13
Art. 31 – Lumini votivi.....	14
TITOLO VII – INUMAZIONE.....	15
Art. 32 – Disposizioni generali per l'inumazione.....	15
Art. 33 – Campi e criteri adottati per l'inumazione.....	15
Art. 34 – Concessioni di aree per inumazione.....	15
Art. 35 – Dimensioni e profondità della fossa per l'inumazione.....	16
Art. 36 – Manufatti per l'inumazione.....	16
TITOLO VIII – TUMULAZIONE.....	18
Art. 37 – Disposizioni generali per la tumulazione.....	18
Art. 38 – Tumulazione provvisoria.....	18
Art. 39 – Concessioni di aree per la realizzazione di cappelle gentilizie.....	18
Art. 40 – Procedimento autorizzativo e disposizioni generali per la realizzazione di cappelle gentilizie.....	18
Art. 41 – Disposizioni nell'utilizzo degli avelli disponibili nelle cappelle gentilizie.....	19
Art. 42 – Concessioni di loculi nei colombari comunali.....	19
Art. 43 – Disposizioni nell'utilizzo di loculi nei colombari comunali.....	20
Art. 44 – Concessioni di cellette ossario/cinerarie.....	20
Art. 45 – Disposizioni nell'utilizzo di cellette ossario/cinerarie.....	20
TITOLO IX – CREMAZIONE.....	22

Art. 46 – Esercizio della cremazione.....	22
Art. 47 – Rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.....	22
Art. 48 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali.....	22
Art. 49 – Identità delle ceneri.....	23
Art. 50 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie.....	23
Art. 51 – Destinazione delle ceneri.....	23
Art. 52 – Soggetto affidatario.....	24
Art. 53 – Procedura per l’affidamento.....	24
Art. 54 – Modalità di conservazione dell’urna all’interno dell’abitazione.....	25
Art. 55 – Recesso dall’affidamento – Rinvenimento di urne.....	26
Art. 56 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	26
Art. 57 – Luoghi di dispersione delle ceneri.....	27
Art. 58 – Senso comunitario della morte.....	27
Art. 59 – Deposito provvisorio.....	28
Art. 60 – Roseto: norma transitoria.....	28
TITOLO X – CONCESSIONI: REGOLAMENTAZIONE.....	29
Art. 61 – Diritti e tributi.....	29
Art. 62 – Cessione della concessione.....	29
Art. 63 – Divisione e subentri.....	29
Art. 64 – Revoca.....	29
Art. 65 – Decadenza.....	30
Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	30
Art. 67 – Estinzione della concessione.....	30
Art. 68 – Proprietà dei beni allo scadere della concessione.....	31
Art. 69 – Rinuncia a concessioni cimiteriali.....	31
TITOLO XI – ESUMAZIONI.....	32
Art. 70 – Tipologia di esumazioni.....	32
Art. 71 – Esumazioni ordinarie.....	32
Art. 72 – Esumazioni straordinarie.....	32
TITOLO XII – ESTUMULAZIONI.....	33
Art. 73 – Tipologia delle estumulazioni.....	33
Art. 74 – Estumulazioni ordinarie.....	33
Art. 75 – Estumulazioni straordinarie.....	33
TITOLO XIII – CUSTODIA DEL CIMITERO.....	34
Art. 76 – Custodia del cimitero e relative competenze.....	34
TITOLO XIV – CONTRAVVENZIONI.....	35
Art. 77 – Osservanza delle disposizioni - Sanzioni.....	35
TITOLO XV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	36
Art. 78 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....	36
Art. 79 – Cautele.....	36
Art. 80 – Concessioni pregresse.....	36
Art. 81 – Tutela dei dati personali.....	36

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i Servizi Mortuari di competenza del Comune di Giaglione, le concessioni relative alle sepolture, nonché le disposizioni inerenti la cremazione, in ottemperanza alle seguenti disposizioni:
 - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: *“Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”* (Titolo VI) e s.m.i.;
 - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: *“Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria”*;
 - Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n.285: Circolare esplicativa”*;
 - Circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n.10: : *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990 n.285: Circolare esplicativa”*;
 - D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396: *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”*;
 - Legge 30 marzo 2001, n. 130: *“Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri”*;
 - D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254: *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge n. 179 del 31.07.2002”*;
 - L.R. 31 ottobre 2007, n. 20: *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*.
 - L.R. 25 giugno 2008, n. 15: *“Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure”*.
 - L.R. 3 agosto 2011, n. 15: *“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).”*
3. Per quanto non espressamente normato dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni del D.P.R. 285/1990, con particolare riferimento alle norme in materia di riscontro diagnostico, autopsie ed imbalsamazione.

Art. 2 – Competenze

1. Per quanto previsto dalla vigente normativa il servizio di polizia mortuaria e cimiteriale è diretto dal Sindaco, che lo effettua a mezzo del personale dell'ufficio di Stato Civile.
2. Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.
3. Il Responsabile di Stato Civile autorizza le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio comunale e provvede a tenere un registro delle stesse, avvalendosi anche di sistemi informatici.
4. La manutenzione del Cimitero, la custodia e, in generale, i servizi cimiteriali, sono svolti a cura del personale comunale o di ditte appaltatrici.

TITOLO II – DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DEI DECESSI

Art. 3 – Dichiarazione di morte e accertamento di decesso

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale di Stato Civile, entro il termine di ventiquattro ore dal decesso.
2. Se il decesso avviene nell'abitazione del defunto, la denuncia è fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, comunque, da qualsiasi persona informata del decesso.
3. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto, ecc., il Direttore, o suo delegato, provvede alla denuncia di decesso.
4. A prescindere dai casi suesposti, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, o rinvenga in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto a informare immediatamente il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, fornendo tutte le informazioni che possano aiutare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
5. L'obbligo della denuncia si estende anche ai casi di nati morti.
6. La dichiarazione di morte deve contenere tutte le informazioni di cui all'art. 73 del D.P.R. 396/2000 sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 4 – Obblighi in caso di dichiarazione di decesso

1. Gli esercenti la professione di medico hanno l'obbligo, in caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare all'Ufficiale di Stato Civile, la malattia da essi ritenuta causa della morte.
2. La denuncia della causa di morte, di cui al precedente comma, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
3. Nel caso di decesso di persona senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal Medico Necroscopo.
4. Sono tenuti a effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 285/1990.
5. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs. 230/1995 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 45 del D.P.R. 285/1990.
6. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche e deve essere inviata, entro trenta giorni, alla competente autorità sanitaria.

Art. 5 – Decessi dovuti a reati

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non riconducibile a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.
2. Nei casi di morte dovuti a causa delittuosa l'autorizzazione al seppellimento è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6 – Rinvenimento parti di cadavere o di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 285/1990.

Art. 7 – Medico necroscopo

1. I medici necroscopi sono nominati dal Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
2. Il Sindaco o suo delegato, ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, provvede a richiedere l'accertamento del medico necroscopo.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo apposito certificato come previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000.
4. In base ai disposti dell'art. 4 del D.P.R. 285/1990, la visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 8 – Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata, a norma dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. 396/2000, dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è necessaria anche per la sepoltura di parti di cadavere e di ossa umane.
3. Nel caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il permesso al seppellimento è subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria stessa.
4. Eventuali sepolture effettuate in assenza di preventiva autorizzazione devono essere denunciate dall'Ufficiale di Stato Civile alla Procura della Repubblica.

Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, oltre alle procedure già individuate nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396/2000.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. Su richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere seppelliti anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nelle casistiche individuate dai due commi precedenti, i parenti (o chi per essi) sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

TITOLO III – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 10 – Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Salvo i casi di decapitazione, maciullamento e similari, ovvero con note traumatologiche assolutamente sicure, comunque accertate dal medico necroscopo, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.
2. In caso di morte improvvisa, o quando vi possano essere dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protatta fino a 48 ore.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, o altre ragioni particolari che lo richiedano, su proposta del medico necroscopo, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore.
4. Durante il periodo di osservazione, è possibile trasportare il cadavere presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato o ancora presso l'abitazione privata, previa certificazione del medico intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione deve attestare che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica ed escludere il sospetto di morte dovuta a reato.

Art. 11 – Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune deve disporre di un locale atto a ricevere e tenere in osservazione le salme, per il periodo prescritto, nei seguenti casi:
 - a) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - b) morte in abitazioni inadatte, ovvero non idonee, allo svolgimento del periodo di osservazione;
 - c) morte di persone ignote.
2. Il Comune deve inoltre disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'esecuzione dell'autopsia e per gli accertamenti medico-legali, riconoscimento della salma e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria e trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. In assenza di locali da adibire a deposito di osservazione e obitorio (sala autoptica), il Comune provvede a stipulare con altri Enti apposite convenzioni per l'erogazione dei suddetti servizi.

TITOLO IV – SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 12 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Concluso il periodo di osservazione il cadavere può essere posto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta a malattia infettiva o diffusiva il cadavere deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e comunque seguendo le prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria Locale.

Art. 13 – Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Madre e neonato, deceduti durante il parto, possono essere posti in uno stesso feretro e sepolti nella medesima fossa, in deroga al precedente comma.

Art. 14 – Caratteristiche dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura e in base alla distanza del trasporto funebre, come meglio specificato nel seguito:
 - a) Inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm e superiore a 3 cm;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;
 - l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni, potranno essere inumati, a condizione che la cassa di zinco sia confezionata all'esterno del feretro in modo da semplificare le operazioni di rimozione della stessa per la corretta mineralizzazione della salma;
 - i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, possono essere inumati, ai sensi dell'art.86, comma 2, del D.P.R. 285/1990, anche se non rispondono alle indicazioni di cui al precedente comma, fermo restando l'obbligo di praticare opportune aperture nella cassa metallica;
 - b) Tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, anche a freddo, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;
 - è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi atti a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative;
 - l'impiego di altri materiali per la costituzione del feretro deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.
 - c) Trasporto extracomunale con percorso inferiore a 100 km:
 - per l'inumazione si applicano le disposizioni dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 285/1990, risultando sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm;
 - per la tumulazione si applica quanto previsto alla lettera b) del presente comma.
 - d) Trasporto extracomunale con percorso superiore a 100 km:
 - si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b).

e) Trasporto extranazionale:

- Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. del 1/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90;
- nel caso di morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

f) Cremazione:

- per trasporti interni al Comune, la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a),
- per trasporti extracomunali con percorso inferiore a 100 km, la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c),
- per trasporti extracomunali con percorso superiore a 100 km, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990, seguendo altresì le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 285/1990.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso di salme esumate o estumulate per essere trasferite in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero. In caso di corrispondenza del feretro alla nuova sepoltura si procede all'accertamento dello stato di conservazione del medesimo, valutando l'eventuale rinnovo anche rispetto al trasporto da effettuarsi.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Ad esempio, se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, la cassa di zinco deve essere confezionata all'esterno del feretro, in modo da agevolare le operazioni di rimozione dell'involucro di zinco.
5. Sia la cassa di legno che quella di metallo devono avere impresso, ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO V – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 15 – Servizio di trasporto funebre

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, previo pagamento dei diritti ai sensi dell'art. 19 del citato decreto, ove determinato.
2. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 27 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla Chiesa o al luogo in cui si svolgono le esequie, inclusa la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso;
 - il proseguimento fino al cimitero, o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, oltre al permesso di seppellimento.

Art. 16 – Trasporto funebre extracomunale

1. Qualunque trasporto funebre extracomunale deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Il Sindaco può autorizzare la sosta di salme di residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, prima delle esequie, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. Il Sindaco può altresì consentire, a coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze, la sosta per le onoranze funebri, anche in luogo diverso dall'abitazione.

Art. 17 – Disposizione nel trasporto funebre extracomunale

1. Le caratteristiche che il feretro deve soddisfare per il trasporto funebre extracomunale sono riportate all'art. 14.
2. Alla richiesta di trasporto funebre, le ditte incaricate dai familiari devono allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, contenente:
 - l'osservanza delle operazioni di riconoscimento/identificazione della salma;
 - la corretta esecuzione delle operazioni di ricomposizione/trattamento della stessa;
 - la regolarità delle operazioni adottate sotto il profilo igienico sanitario;
 - la rispondenza del feretro alle caratteristiche di legge, in base alla tipologia di trasporto e di sepoltura, nonché la rispondenza a tutte le prescrizioni normative per quanto attiene materiali, assemblaggio, tipologia e modalità di chiusura del feretro;
 - l'apposizione sulla parte superiore o esterna del feretro, della piastrina di riconoscimento in metallo (piombo o zinco elettrolitico) recante, se noti, le generalità del defunto, data di nascita e di morte o, se ignoti, le informazioni disponibili.

Art. 18 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25 del D.P.R. 285/1990.
2. Le ossa e i resti assimilabili devono, in ogni caso, essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,66 mm, saldata a fuoco, riportante, se note, le generalità del defunto, data di nascita e di morte.
3. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da un rinvenimento in cui non sia stato possibile identificare il defunto, si provvederà a indicare sulla cassetta quantomeno l'indicazione del luogo e la data del rinvenimento.

TITOLO VI – DISCIPLINA E POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 19 – Disposizioni generali

1. Salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.P.R. 285/1990, è vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta avvalendosi del personale comunale o di ditte appaltatrici.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, resti o ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero. Per le suddette operazioni sono previste diritti e tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 20 – Documenti di accompagnamento del feretro al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato da:
 - a) permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
 - b) autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

Art. 21 – Registro annuale delle sepolture

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto un Registro delle Sepolture contenente le posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto Registro può essere gestito anche attraverso mezzi informatici.
2. Il Registro è documento probatorio delle assegnazioni e delle successive variazioni avvenute nelle rispettive concessioni.
3. A ogni posizione del Registro corrisponde un numero che coincide con quello apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul Registro viene annotata: ogni sepoltura nel campo comune o in area concessa in uso; ogni modifica o cessazione verificasi.
5. Il Registro deve contenere le seguenti indicazioni:
 - le generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - gli estremi del titolo costitutivo;
 - la data e il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
 - la natura e la durata della concessione;
 - le variazioni che si sono verificate nella titolarità della concessione;
 - le operazioni cimiteriali eseguite, ovvero l'introduzione o la rimozione di salme, di resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 22 – Polizia del cimitero

1. La polizia del cimitero è esercitata dal Sindaco che, a mezzo dei suoi organi dipendenti, vigila affinché nel cimitero siano osservate le disposizioni di legge e dei regolamenti, generali e locali, provvedendo ad eventuali misure speciali di urgenza, nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 23 – Ricevimento dei cadaveri

1. Nel cimitero comunale, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/90, devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i resti mortali degli aventi diritto come sopra specificato;
 - e) i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti.

Art. 24 – Orario di apertura e chiusura

1. Il Cimitero è aperto al pubblico con orario stabilito dal Sindaco, affisso all'ingresso del Cimitero.
2. Il Sindaco, in relazione a esigenze eccezionali, può decidere, con apposito provvedimento, modifiche temporanee agli orari stabiliti.

Art. 25 – Rito funebre

1. Il rito funebre è svolto di norma con il seguente orario:
 - periodo estivo (aprile-settembre) ore 15,00,
 - periodo invernale (ottobre-marzo) ore 14,30.

In aggiunta agli orari individuati, è prevista la possibilità di organizzare il rito funebre anche al mattino, in base alle disponibilità dell'autorità religiosa.

I funerali non saranno comunque svolti nei giorni festivi, salvo in caso di doppia festività consecutiva.
2. In occasione di funerali o di commemorazioni, l'accesso al cimitero è garantito sulla base del numero delle persone che può essere contenuto nei viali, dando preferenza alle Autorità, ai parenti e agli invitati.

Art. 26 – Divieto di ingresso al cimitero

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni e atteggiamenti in contrasto con il luogo;
 - b) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - c) a persone che intendano svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua, commercio, proselitismo;
 - d) agli animali, ad eccezione di quelli d'affezione e dei cani guida per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
2. I proprietari e/o i detentori di animali d'affezione dovranno:
 - a) tenere i cani sempre al guinzaglio, regolato a una misura non superiore a metri 1,50, oltre ad avere al seguito una museruola, rigida o morbida, di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza, da applicarsi in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti. I cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;
 - b) essere dotati di sacchetti di plastica ed eventuale paletta per la raccolta delle deiezioni solide prodotte dai cani all'interno del cimitero. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti e diversamente abili.
 - c) Per gli altri animali d'affezione o di compagnia, i proprietari dovranno utilizzare gli appositi contenitori (gabbie o trasportini) adeguati alla specie, al tipo, alla razza e al numero. Detti contenitori devono avere caratteristiche adeguate, tra cui: proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire un'adeguata ventilazione e ricambio d'aria, permettere la posizione eretta e la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.

- d) Durante la permanenza nelle aree cimiteriali, i proprietari e/o i detentori di animali d'affezione dovranno vigilare con la massima attenzione affinché gli stessi non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori né creino disdoro, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.

Art. 27 – Comportamenti vietati all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e/o incompatibile con il luogo, in particolare:
 - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - b) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
 - d) calpestare e/o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) distribuire volantini d'ogni sorta;
 - f) eseguire lavori o iscrizioni nelle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - g) commerciare oggetti di decorazione delle tombe;
 - h) accedere all'interno dell'area con mezzi di trasporto privati sprovvisti di apposita autorizzazione scritta;
 - i) fumare e consumare cibi;
 - j) ostruire passaggi, occupare spazi comuni con vasi e oggetti ingombranti che impediscano un agevole transito e accesso ai loculi.

Art. 28 – Lavori privati all'interno del cimitero

1. Gli interventi edilizi da svolgersi all'interno del Cimitero comunale devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Oltre a quanto stabilito al precedente comma, i privati che svolgono interventi di realizzazione o manutenzione di manufatti, su aree in concessione, devono:
 - essere in possesso di apposito titolo edilizio abilitativo, se previsto;
 - avere cura di non arrecare danni a cose di proprietà comunale o di terzi;
 - rimuovere i materiali di scavo e i rifiuti. Per il deposito temporaneo del materiale di scavo può essere richiesta, all'Ufficio Tecnico Comunale, la disponibilità di specifica area;
 - ripristinare, al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato;
 - lavorare le lapidi e i monumenti funebri al di fuori del Cimitero, ovvero introdurli completamente finiti e pronti per la loro definitiva collocazione;
 - astenersi all'esecuzione di lavori nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno.

Art. 29 – Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del cimitero non è consentita la piantumazione in terra di arbusti o nuove piante senza preventiva autorizzazione.
2. La piantumazione di arbusti o nuove piante in terra, all'interno del cimitero, è riservata esclusivamente al Comune.
3. E' ammessa la collocazione di vasi, con arbusti o fiori, sui manufatti privati di aree in concessione. In ogni caso le piante e gli arbusti in vaso dovranno avere dimensioni contenute, altezza comunque non superiore a 80 cm.

Art. 30 – Rimozione di fiori e piante ornamentali

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere fiori e piante ornamentali anche provvisorie e temporanee nel caso in cui siano:

- a) non rispondenti a quanto previsto al precedente articolo;
 - b) mantenute con deplorable trascuratezza, ovvero tali da rendere indecorose le tombe o le sepolture.
2. I costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario.

Art. 31 – Lumini votivi

1. All'interno del cimitero non è consentito posizionare lumini votivi in cera, alimentati a fiamma viva.

TITOLO VII – INUMAZIONE

Art. 32 – Disposizioni generali per l'inumazione

1. Le inumazioni sono sepolture nella terra e hanno una durata ordinaria di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, con spese a carico degli interessati secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni, è prevista la possibilità di ottenere concessione per sepolture private, individuali, familiari o collettive, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
4. Per quanto esposto al precedente comma e fatte salve, fino a scadenza, le concessioni già erogate, la somma delle aree concesse per le inumazioni private non dovrà eccedere il 25% della superficie complessiva disponibile per l'inumazione, includendo nel computo anche eventuali aree dedicate alla mineralizzazione delle salme. Inoltre, in base alle disposizioni dell'art. 90 del D.P.R. 285/1990, i campi per l'inumazione privata, dovranno essere dotati ciascuno di adeguato ossario.
5. Fino al soddisfacimento dei criteri di cui al comma 4, non saranno concesse nuove aree trentennali per inumazione privata.
6. Le aree destinate al campo comune e alle inumazioni private sono individuate e aggiornate nel Piano Regolatore Cimiteriale.
7. Le iscrizioni funerarie sulle lapidi devono limitarsi alle generalità, data di nascita e di morte. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare altre iscrizioni integrative, quali simboli di credo religioso o di altra natura.
8. Le iscrizioni funerarie di cui al precedente comma sono soggette alla tariffa stabilita tramite delibera di Giunta Comunale.

Art. 33 – Campi e criteri adottati per l'inumazione

1. Il cimitero comprende campi, suddivisi in riquadri e destinati alla sepoltura per inumazione.
2. L'occupazione delle fosse avviene inizialmente da un'estremità di ciascun quadro, procedendo, fila per fila, in modo alternato, lasciando libero un posto fra due fosse occupate. Compiuta l'occupazione dei posti dispari, si procede con lo stesso ordine, utilizzando i posti rimasti liberi.
3. Per l'inumazione di bambini sono previste specifiche aree individuate nel Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Il Comune identifica ogni fossa di inumazione con un cippo, costituito da materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta con l'indicazione delle generalità del defunto, data di nascita e di morte.
5. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria. Salvo le esumazioni straordinarie, il terreno non può essere smosso per praticare nuove inumazioni se non siano trascorsi almeno 10 anni dalla precedente inumazione.

Art. 34 – Concessioni di aree per inumazione

1. Le aree per inumazione nel campo comune sono concesse per una durata decennale non rinnovabile. Trascorso il periodo decennale il Comune può procedere all'esumazione.
2. Le aree destinate all'inumazione privata, fermo restando quanto disposto all'art. 32, comma 4, sono concesse per una durata trentennale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo decennale.
3. Le concessioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. Le concessioni decennali nel campo comune sono rilasciate:
 - ai residenti, nel caso di decesso di persone appartenenti alla propria famiglia;

- ai non residenti, nel caso di decesso di familiari residenti nel Comune, a condizione che gli stessi non abbiano disponibilità di altre tombe o loculi o cappelle gentilizie;
 - ai non residenti, nel caso in cui abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni, anche non consecutivi;
 - ai non residenti, nel caso di decesso di familiari che abbiano avuto riconosciuta dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria.
5. La famiglia del concessionario è da intendersi così composta:
- a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) coniuge;
 - c) ascendenti e discendenti in linea retta del coniuge, in qualunque grado;
 - d) fratelli e sorelle del concessionario e del coniuge, solo se conviventi;
 - e) generi e nuore;
 - f) conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione.
6. Le concessioni per l'inumazione privata, oltre a quanto già specificato al comma 4 per il campo comune e fermo restando quanto disposto all'art. 32, comma 5, sono rilasciate ai richiedenti, che abbiano compiuto 70 anni di età, secondo disponibilità e in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 35 – Dimensioni e profondità della fossa per l'inumazione

1. Le fosse per inumazione devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero. Deposta la cassa, la fossa sarà colmata inizialmente con la terra rimossa in superficie, mentre la terra di profondità sarà portata in superficie. Il reinterro dovrà essere compattato per strati.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, devono avere nella parte più profonda (ovvero a 2 m dal piano campagna) la lunghezza di 2,2 m e la larghezza di 0,8 m, con una distanza l'una dall'altra pari almeno a 0,50 m per ogni lato.
3. Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni, devono avere nella parte più profonda (ovvero a 2 m dal piano campagna) una lunghezza media di 1,5 m e una larghezza di 0,5 m, con una distanza l'una dall'altra pari almeno a 0,50 m per ogni lato.

Art. 36 – Manufatti per l'inumazione

1. Oltre al cippo e alla targa di marmo che contraddistinguono ogni fossa, nelle aree per inumazione è ammessa, previa autorizzazione rilasciata dal Comune, la realizzazione di coprifossa e lapidi commemorative, realizzate con materiali non deteriorabili, ovvero resistenti all'azione degli agenti atmosferici, quali: metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Le spese di realizzazione di detti manufatti, incluse le tariffe, nonché le successive spese di manutenzione, sono a carico del concessionario.
3. Le lapidi dovranno essere fissate sul lato a monte della fossa, su apposito basamento, tale da renderle perfettamente stabili, e dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime:
 - adulti: altezza dal piano campagna fino a 0,9 metri, larghezza fino a 0,8 metri;
 - bambini: altezza dal piano campagna fino a 0,6 metri, larghezza fino a 0,5 metri.
4. Per le tombe abbinate lungo il marciapiede esterno, l'altezza delle lapidi potrà raggiungere 1,15 metri dal piano marciapiede e la larghezza della due tombe non potrà superare i 2 metri.
5. Tanto le lapidi (qualità del marmo, forma, colore) che il tenore delle epigrafi da incidersi sulle lapidi devono essere preventivamente approvati dal Comune.
6. Esclusivamente in presenza di lapide, è ammessa la realizzazione di contorno fossa e copri tomba, con le seguenti dimensioni massime:

- adulti: 0,70 metri di larghezza e 1,70 metri di lunghezza. Il copritomba non potrà coprire più di 2/3 della superficie;
 - bambini: 0,50 metri di larghezza e 0,8 metri di lunghezza. Il copritomba non potrà coprire più di 2/3 della superficie.
7. I coprifossa provvisori sono consentiti per un periodo massimo di 24 mesi dall'inumazione o 12 mesi dall'avvenuto assestamento del terreno.

TITOLO VIII – TUMULAZIONE

Art. 37 – Disposizioni generali per la tumulazione

1. Le tumulazioni sono sepolture di feretri, di cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie in specifiche opere murarie (loculi, cripte, cappelle gentilizie, ossari, ecc.) costruite dal Comune o dai concessionari di aree per sepolture private.
2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Le iscrizioni funerarie sulle lapidi devono limitarsi alle generalità, data di nascita e di morte. È facoltà dell'Amministrazione comunale autorizzare altre iscrizioni integrative, quali simboli di credo religioso o di altra natura.
4. Le iscrizioni funerarie di cui al precedente comma sono soggette a tariffa stabilita tramite deliberazione della Giunta comunale.

Art. 38 – Tumulazione provvisoria

1. Compatibilmente con le disponibilità, su richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificarvi una sepoltura privata;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda, corredata dal relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, il cui progetto risulti già approvato.
3. La durata del deposito è limitata al periodo necessario per l'ultimazione dei lavori, purché sia inferiore a 24 mesi, eccezionalmente prorogabili, fino a un massimo di 36 mesi.
4. L'estumulazione dal loculo di deposito provvisorio, non è da considerarsi straordinaria, ed è quindi soggetta alla relativa tariffa a carico del concessionario.
5. Scaduto il termine provvisorio, senza che il concessionario abbia provveduto alla relativa estumulazione della salma, dei resti o delle ceneri, per la sistemazione definitiva, il Comune procede all'inumazione, al conferimento nell'ossario comune o alla dispersione delle ceneri con accollo delle spese a carico del concessionario.

Art. 39 – Concessioni di aree per la realizzazione di cappelle gentilizie

1. Le aree libere disponibili, idonee per la realizzazione di nuove cappelle gentilizie, sono concesionate per una durata novantanovenale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo cinquantennale.
2. La concessione di cui al comma 1, è soggetta a tariffa stabilita tramite delibera di Giunta Comunale.
3. Le concessioni di aree per la realizzazione di cappelle gentilizie sono rilasciate ai richiedenti secondo disponibilità e in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 40 – Procedimento autorizzativo e disposizioni generali per la realizzazione di cappelle gentilizie

1. Le cappelle gentilizie devono essere realizzate direttamente dal concessionario tramite imprese di propria fiducia.
2. L'autorizzazione alla realizzazione dell'opera è rilasciata dal Responsabile del servizio tecnico sulla base del progetto presentato a firma di tecnico abilitato, incaricato dal concessionario.

3. Il progetto deve illustrare l'opera in tutte le sue parti (pianta, sezioni e dettagli architettonici), uniformandosi ai manufatti già presenti all'interno dell'area cimiteriale per quanto attiene: criteri costruttivi, materiali e dettagli estetici. Al progetto deve essere allegata una relazione illustrativa con indicazione dei materiali previsti e schemi descrittivi dell'opera.
4. Il Responsabile del servizio tecnico può avvalersi della commissione igienico edilizia per la valutazione estetico-formale del progetto presentato.
5. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro e le regole per la costruzione dello stesso.
6. Le cappelle gentilizie devono essere concluse e collaudate, ovvero rese utilizzabili, entro cinque anni dalla data di stipula del contratto.
7. Le cappelle gentilizie devono essere concluse e collaudate, ovvero rese utilizzabili, entro tre anni dalla data di approvazione del progetto presentato.
8. Le scadenze temporali individuate ai commi 6 e 7 restano inalterate anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera e non sono in nessun caso prorogabili.
9. Nel caso in cui la cappella gentilizia non venga conclusa e collaudata, ovvero resa utilizzabile, nei termini stabiliti ai precedenti commi 6 e 7, la concessione dell'area viene revocata, senza alcun rimborso da parte del Comune.
10. A opera finita e prima del suo utilizzo, deve essere presentato all'Ufficio Tecnico comunale, il collaudo statico e il certificato di regolare esecuzione.

Art. 41 – Disposizioni nell'utilizzo degli avelli disponibili nelle cappelle gentilizie

1. Nelle cappelle gentilizie, entro i limiti dei posti disponibili, è consentita la tumulazione:
 - a) della salma del concessionario e ascendenti o discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) della salma del coniuge e ascendenti o discendenti in linea retta del coniuge, in qualunque grado;
 - c) fratelli e sorelle del concessionario e del coniuge, solo se conviventi;
 - d) generi e nuore;
 - e) conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione.
2. Nella cappella gentilizia è altresì consentita, in via provvisoria, la tumulazione di altre salme di persone, né parenti, né affini del concessionario e suoi eredi, qualora non siano disponibili loculi nei colombari messi a disposizione dal Comune.
3. Nei loculi è consentita la collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie, fino ad un massimo di n. 2 in ogni tumulo, anche in presenza un feretro, alle seguenti condizioni:
 - a) dimensioni idonee ad accogliere feretro, cassette ossario e urne cinerarie senza sovrapposizione verticale dei feretri;
 - b) deve essere rispettato il rapporto di parentela di cui al comma 1;
 - c) deve essere applicata, all'esterno del tumulo, specifica targhetta che identifichi i resti e le ceneri tumulate con generalità, data di nascita e di morte ed eventuale fotografia.

Art. 42 – Concessioni di loculi nei colombari comunali

1. I loculi disponibili, nei colombari realizzati a cura del Comune, possono essere dati in concessione ai privati per una durata cinquantennale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo ventennale .
2. La concessione di cui al comma 1, è soggetta a tariffe stabilita tramite deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le concessioni cinquantennali di loculi nei colombari comunali possono essere rilasciate:
 - a) ai richiedenti che abbiano compiuto 70 anni di età;
 - b) ai residenti, nel caso di decesso di persone appartenenti alla propria famiglia;
 - c) ai non residenti, nel caso di decesso di familiari residenti nel Comune, a condizione che gli stessi non abbiano disponibilità di altre tombe o loculi o cappelle gentilizie;

- d) ai non residenti, nel caso in cui abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni, anche non consecutivi;
 - e) ai non residenti, nel caso di decesso di familiari che abbiano avuto riconosciuta dal Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria.
4. In caso di limitata disponibilità di loculi, le concessioni saranno rilasciate esclusivamente in caso di decessi di persone residenti, qualora gli stessi non abbiano disponibilità di altri loculi e/o cappelle gentilizie, in deroga al comma 3, previa delibera di Consiglio Comunale.

Art. 43 – Disposizioni nell'utilizzo di loculi nei colombari comunali

1. Il loculo viene concesso senza lapide. Quest'ultima dovrà essere di marmo, conforme al campione tipo, dello spessore di 2 cm e sarà provvista a cura e spese del concessionario.
2. Tutte le operazioni relative alla chiusura dei loculi comunali sono seguite dal Comune, che eroga il servizio avvalendosi all'occorrenza di ditte specializzate, previo pagamento della tariffa stabilita tramite deliberazione della Giunta Comunale.
3. Nei loculi è consentita la tumulazione:
 - a) della salma del concessionario e ascendenti o discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) della salma del coniuge e ascendenti o discendenti in linea retta del coniuge, in qualunque grado;
 - c) fratelli e sorelle del concessionario e del coniuge, solo se conviventi;
 - d) generi e nuore;
 - e) conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione.
4. Nei loculi è consentita la collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie, fino ad un massimo di n. 2 in ogni tumulo, anche in presenza di un feretro, alle seguenti condizioni:
 - a) dimensioni idonee ad accogliere feretro, cassette ossario e urne cinerarie senza sovrapposizione verticale dei feretri;
 - b) deve essere rispettato il rapporto di parentela di cui al precedente comma 3;
 - c) deve essere applicata, all'esterno del tumulo, specifica targhetta che identifichi i resti e le ceneri tumulate con generalità, data di nascita e di morte ed eventuale fotografia.

Art. 44 – Concessioni di cellette ossario/cinerarie

1. Le cellette ossario/cinerarie disponibili possono essere date in concessione ai privati per una durata cinquantennale, rinnovabile una sola volta.
2. La concessione di cui al comma 1, è soggetta a tariffa stabilita tramite deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le concessioni cinquantennali di cellette ossario/cinerarie possono essere rilasciate solo in presenza della salma, delle ceneri o dei resti.

Art. 45 – Disposizioni nell'utilizzo di cellette ossario/cinerarie

1. La celletta ossario/cineraria viene concessa senza lapide. Quest'ultima dovrà essere di marmo, conforme al campione tipo, dello spessore di 2 cm e sarà provvista a cura e spese del concessionario.
2. Tutte le operazioni relative alla chiusura delle cellette ossario/cinerarie sono seguite dal Comune, che eroga il servizio avvalendosi all'occorrenza di ditte specializzate, previo pagamento della tariffa stabilita.
3. Ciascuna celletta ossario potrà contenere, durante la validità della concessione: una cassetta ossario e un'urna cineraria o due urne cinerarie, alle seguenti condizioni:
 - dimensioni idonee ad accogliere la cassetta e le urne senza sovrapposizione verticale dei feretri;
 - deve essere rispettato il rapporto di parentela di cui all'art. 43, comma 4;
 - devono essere indicate sulla lapide le generalità delle salme tumulate, con data di nascita e di morte ed eventuale piccola fotografia.

4. Ciascuna cellette cineraria potrà contenere, durante la validità della concessione, fino a due urne cinerarie alle condizioni già riportati al comma 3.

TITOLO IX – CREMAZIONE

Art. 46 – Esercizio della cremazione

1. Non disponendo il Comune di un proprio impianto, il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n.285/1990.

Art. 47 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dal Sindaco o suo delegato sulla base delle volontà espresse dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione delle ceneri, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
3. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art.38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
4. Quanto previsto al comma 1.a) e 1.b) e al comma 2. non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
5. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990, un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
6. Gli aventi titolo hanno la facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge.
7. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale di Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
8. Per ogni cremazione l'Ufficiale di Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 48 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Si definisce resto mortale:
 - a) il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - b) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a dieci anni) o di ordinaria tumulazione (pari a venti anni).
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali e non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. 285/1990.

4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Art. 49 – Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 50 – Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di 30 x 30 cm e di altezza 20 cm, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc...) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Art. 51 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
 - a) tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, cellette ossario, loculi e tombe di famiglia;
 - b) conservate nel cinerario comune del Comune di Giaglione che verrà appositamente realizzato secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale;
 - c) interrate all'interno del cimitero qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 - d) consegnate al soggetto affidatario;
 - e) disperse.
2. E' consentita la tumulazione in loculo o tomba di famiglia e l'interramento in fossa anche con preesistente feretro di una sola urna delle ceneri di un coniuge, di un convivente o di un parente di 1° grado, previo pagamento di una maggiorazione sul corrispettivo della concessione. L'autorizzazione avverrà in seguito a specifica domanda, mediante appendice alla concessione amministrativa originaria e pertanto verranno applicate le statuizioni contenute nella concessione principale compresa la preesistente scadenza.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Giaglione. Nel caso in cui il luogo di affidamento o di dispersione delle ceneri si trovi al di fuori del territorio comunale, l'interessato deve richiedere anche l'autorizzazione del Comune di competenza.
4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero e il territorio comunale nei seguenti casi:
 - a) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- c) persone non residenti ma con proprietà o senza proprietà, quando a presentare istanza di concessione o autorizzazione alla dispersione sia il coniuge o parente di 1° grado residente o non residente con proprietà;
- d) qualora la volontà del defunto di essere disperso sul territorio comunale risulti da apposita disposizione testamentaria o per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

Art. 52 – Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto ai sensi del comma successivo e del comma 3 lettera a), o da chi può manifestare la volontà ai sensi del comma 3 lettere b) e c).
2. La volontà del defunto può manifestarsi attraverso apposita disposizione testamentaria.
3. Inoltre:
 - a) per coloro che al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Quanto risulta dalla dichiarazione di cui al comma 3 a) vale anche contro il parere dei familiari.
5. Quanto previsto al comma 2 e al comma 3 lettera a) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
6. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) e c) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
7. L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Giaglione nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
9. In caso di affidamento ai più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
10. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono disperse nell'area delimitata all'interno del cimitero.

Art. 53 – Procedura per l'affidamento

1. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, presenta al Comune, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata;

- d) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
 - h) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla o per disperdere le ceneri.
 3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previo rilascio di un'autorizzazione, dalla quale deve risultare la destinazione finale dell'urna. Tale autorizzazione è consegnata al soggetto affidatario ed è conservata in copia presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
 4. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
 5. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con le seguenti informazioni:
 - a) per affidamenti autorizzati di urne: dati anagrafici e residenza dell'affidatario, nonché dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: indirizzo del nuovo luogo di conservazione e data;
 - c) per i recessi dall'affidamento: identificazione del cimitero di sepoltura e data di recesso;
 - d) in tutti i casi: data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 54 – Modalità di conservazione dell'urna all'interno dell'abitazione

1. La conservazione dell'urna deve avvenire nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario è tenuto a comunicare al Comune, il luogo in cui sono conservate le ceneri, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario assicura una stabile destinazione dell'urna, garantendo, con impegno formale scritto, che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non potrà essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti cui all'art. 52 comma 3 lettera b) dovranno, presentare una nuova richiesta oppure consegnare l'urna al cimitero previo apposita autorizzazione.
8. L'Amministrazione comunale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art. 55 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione. Del recesso è preso nota nell'apposito registro.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale, il Comune dovrà darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

Art. 56 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco o suo delegato nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - d) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
4. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate al comma 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo;
 - d) Dal personale autorizzato dal Comune all'interno del cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.

Art. 57 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore cimiteriale;
 - b) in aree naturali a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
 - d) nei fiumi, in mare;
 - e) in aree private a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari, senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del D.L. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada).
4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
5. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per dispersione nel terreno.
7. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della L.R. n. 19/2004.
9. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata.
10. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
11. Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di Giaglione ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.
12. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
13. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

Art. 58 – Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007, sarà realizzata nel cimitero apposita targa collettiva sulla quale sarà riportata la seguente dicitura: "*Giardino del ricordo*" o in alternativa, a giudizio dell'Amministrazione comunale potrà essere posizionato un manufatto sul quale, a cura e spese dei famigliari del defunto, dovranno essere collocate targhe in ottone di dimensioni di 20x10 cm su modello predisposto dal Comune.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 59 – Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 60 – Roseto: norma transitoria

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di realizzazione/adeguamento del Roseto.

TITOLO X – CONCESSIONI: REGOLAMENTAZIONE

Art. 61 – Diritti e tributi

1. I diritti dovuti per le concessioni, sulla base del tariffario in allegato, nonché le spese contrattuali e i valori bollati, sono a intero carico del concessionario.
2. Le istanze nonché i relativi provvedimenti di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.
3. Le tariffe per i servizi espletati dal Comune relativamente al presente Regolamento sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. I costi di realizzazione di manufatti nelle aree concessionate, inclusi eventuali oneri e costi di progetti, sono a intero carico del concessionario.
5. Le spese di manutenzione di manufatti nelle aree concessionate, incluse le opere o i restauri che il Comune ritenesse opportuno prescrivere, per motivi di decoro, sicurezza o igiene, sono a intero carico del concessionario.
6. Per nessuna ragione si farà luogo a restituzione sia parziale che totale di oneri cimiteriali deliberatamente pagati.

Art. 62 – Cessione della concessione

1. Qualunque concessione cimiteriale non è commerciabile dal concessionario e non può quindi essere ceduta, a qualsiasi titolo, a terzi.
2. Nelle aree concessionate, i manufatti e il diritto d'uso degli stessi non sono commerciabili dal concessionario, né ceduti a terzi a qualsiasi titolo, né totalmente, né parzialmente.

Art. 63 – Divisione e subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo subentrano gratuitamente previa comunicazione, da effettuare entro 12 mesi dalla data del decesso, contenente l'elenco degli aventi titolo e il soggetto designato quale rappresentante nei confronti del Comune. E' facoltà degli aventi diritto rinunciare a favore dei titolari rimanenti, purché gli stessi accettino il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
2. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto a designare un titolare della concessione e a richiedere l'aggiornamento della concessione, il Comune provvede a individuare il titolare, secondo criteri di opportunità, anche in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
3. Quando non vi siano discendenti che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario e in assenza di disposizioni a favore di Enti o Istituzioni per curare l'uso e la manutenzione della sepoltura, la famiglia si considera estinta.

Art. 64 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto, concesso in uso, quando ciò sia necessario per effettuare un ampliamento o modifiche dell'impianto cimiteriale, risanamento, interventi strutturali o qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la concessione viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. Contestualmente verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura, in area individuata dal Comune all'interno del cimitero, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. La pronuncia di revoca della concessione è adottata previa comunicazione al concessionario o agli aventi titolo.

4. Nel caso di irreperibilità del concessionario la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e alle bacheche del Cimitero per un periodo di 120 giorni.
5. Il provvedimento di revoca del Dirigente del Servizio Cimiteriale Comunale conterrà le modalità e i tempi per l'esecuzione della pronuncia di revoca.
6. La traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65 – Decadenza

1. La decadenza della concessione avviene nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per protratta incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione, nel caso previsto alle lettere d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, ove reperibili.
3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune e presso il Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi fermo restando quanto previsto dai successivi commi 4 e 5.
4. Dello stato di abbandono della sepoltura, a seguito di relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, viene data notizia mediante:
 - affissione sul sito web istituzionale del Comune e al Cimitero per la durata pari o superiore a mesi 6;
 - comunicazione agli eventuali aventi diritto.
5. Trascorsi ulteriori 6 mesi, a seguito di una nuova relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, si avrà presa d'atto dello stato di abbandono e dichiarazione di decadenza.

Art. 66 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Stato Civile dispongono, in assenza di specifiche richieste, la traslazione delle salme, dei resti e delle ceneri, rispettivamente, in campo comune, in ossario comune o in cinerario comune.
2. Sui manufatti resi disponibili per gli effetti di cui al precedente comma, la Giunta Comunale disporrà per l'eventuale restauro, a seconda dello stato dell'opera, e provvederà a stabilire gli oneri per una nuova concessione.
3. Nel caso in cui la costruzione sia irrecuperabile, le opere murarie saranno smantellate a cura e spese del nuovo concessionario.

Art. 67 – Estinzione della concessione

1. Salvo disposizioni particolari, le concessioni si estinguono allo scadere del termine indicato nell'atto di concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, il Comune provvede, previa comunicazione ai famigliari, alla destinazione delle salme, dei resti o delle ceneri, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I famigliari possono interessarsi presso l'Ente per una diversa destinazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
4. Per le salme non completamente mineralizzate, inidonee all'ossario comune, il concessionario o gli aventi diritto possono richiedere il rinnovo della concessione, se perseguibile. Qualora tale facoltà non fosse esercitata o in

caso di concessione non rinnovabile, la salma sarà inumata in apposito area del campo comune a spese del concessionario o degli aventi diritto.

Art. 68 – Proprietà dei beni allo scadere della concessione

1. Trascorso il periodo di concessione, i manufatti realizzati nelle aree concesionate passano di proprietà dell'Amministrazione che li adopererà, per quanto possibile, per l'abbellimento e le necessità del cimitero.
2. Nel caso delle cappelle gentilizie, il passaggio di proprietà al Comune avviene trascorsi venti anni dal seppellimento dell'ultimo discendente in linea retta del concessionario.

Art. 69 – Rinuncia a concessioni cimiteriali

1. Il titolare di un diritto di concessione cimiteriale, (loculo, celletta ossario, area cimiteriale per tomba gentilizia), che rinuncia, in tempo utile, (e cioè prima della scadenza del periodo di concessione), ed unilateralmente, a tale diritto concessorio, a favore dell'Amministrazione comunale, ha titolo ad ottenere, dall'Amministrazione comunale, il rimborso in numerario, della tariffa vigente per concessioni cimiteriali similari (vigente cioè al momento della rinuncia), depurata di una percentuale di abbattimento del 20% ed a seconda dell'uso della concessione già decorso, per il caso dei loculi:
 - a) 20% nel caso di loculi liberi;
 - b) 40% nel caso di loculi occupati.
2. Nel caso di rinuncia di un diritto di concessione cimiteriale di area per tomba gentilizia con manufatto già esistente, il valore del manufatto dovrà essere stabilito da perizia dell'Ufficio tecnico Comunale o da perizia asseverata di un tecnico professionista, sulla base dei prezzi di mercato al momento della rinuncia, depurato di una percentuale di abbattimento del 20% e a seconda dell'uso già decorso:
 - a) 20% nel caso di manufatto con loculi non occupati;
 - b) 40% nel caso di manufatto con loculi già occupati.
3. Tutte le spese relative, comprese quelle di carattere tecnico per la redazione della perizia, sono a carico del titolare della concessione.

TITOLO XI – ESUMAZIONI

Art. 70 – Tipologia di esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.
3. Le esumazioni straordinarie vengono eseguite, indipendentemente dal tempo trascorso dal seppellimento, nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per spostare i feretri in altre sepolture o per avviarli alla cremazione.
4. Le esumazioni vengono autorizzate dal Sindaco. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, con le modalità di cui all'art. 82, comma 2 e 3, del D.P.R. 285/1990.

Art. 71 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie saranno eseguite, quando ritenute necessarie, nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, a cura del Comune e nel rispetto dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione è reso noto con avviso pubblico da affiggere all'interno del Cimitero Comunale e all'albo pretorio almeno due mesi prima dello svolgimento delle relative operazioni.
3. I resti mortali individuati potranno essere raccolti in cassette di zinco da destinare alle cellette ossario, ai loculi o nelle tombe familiari, previa domanda degli aventi diritto.
4. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno indirizzati all'ossario comune.
5. Se il processo di mineralizzazione della salma non risulta completato, la stessa sarà reinumata per un periodo tale da consentirne la completa mineralizzazione, oppure, acquisito il parere favorevole degli aventi causa, individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione a spese degli interessati e le ceneri derivanti collocate secondo il volere degli stessi.
6. Le lapidi, i cippi, ecc., rimarranno di proprietà del Comune, che li utilizzerà nelle costruzioni o manutenzioni all'interno del cimitero.
7. Eventuali oggetti di valore appartenuti al defunto, rinvenuti nelle operazioni di esumazione, saranno consegnati al Comune per essere restituiti alla famiglia. In assenza di aventi diritto, tali beni, saranno alienati a favore del Comune.

Art. 72 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono esclusivamente:
 - a) su richiesta dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - b) su autorizzazione del Sindaco per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.
2. Fatta eccezione per il caso a) di cui al precedente comma, le esumazioni straordinarie potranno essere eseguite soltanto nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile.
3. L'autorizzazione potrà essere rilasciata direttamente dal Sindaco, a patto che siano trascorsi almeno due anni dalla morte. In caso contrario, sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL che provvederà al controllo della causa di morte ed emetterà il parere di competenza. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.
4. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite sotto la responsabilità dell'incaricato del Comune.
5. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l'altra depositata in Comune.

TITOLO XII – ESTUMULAZIONI

Art. 73 – Tipologia delle estumulazioni

1. Le estumulazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
2. Le salme si possono estumulare, in via ordinaria, trascorso un periodo non inferiore a venti anni dalla tumulazione.
3. Le salme possono anche essere estumulate, in via straordinaria, nei seguenti casi:
 - a) per ordine dell’Autorità giudiziaria,
 - b) per essere trasportate in altra sepoltura, previo richiesta degli aventi titolo, se rispettano le disposizioni di cui all’art. 88 del D.P.R. 285/1990;
 - c) per essere cremate, previo richiesta degli aventi titolo.

Art. 74 – Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo comunque non inferiore ai 20 anni.
2. I resti mortali provenienti delle estumulazioni possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
3. Se la salma estumulata non risulta completamente mineralizzata, si procede all’inumazione per un periodo non superiore a 10 anni, ovvero sino al compimento della completa mineralizzazione. In alternativa, su richiesta degli aventi titolo, la salma può essere inviata alla cremazione.
4. Il Responsabile del Servizio può autorizzare, su richiesta degli interessati, un’ulteriore tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, fermo restando la validità della concessione e la disponibilità del loculo. Eseguita tale procedura, non si potrà effettuare una nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno due anni dalla precedente.
5. Le estumulazioni ordinarie sono autorizzate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 75 – Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare le estumulazioni straordinarie nei seguenti casi:
 - a) su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni, per avviare i resti mortali alla cremazione o per spostamento della salma o dei resti ossei in altra sepoltura;
 - b) su ordine dell’Autorità Giudiziaria.
2. Il Sindaco può autorizzare il trasferimento delle salme anche in altre sedi al di fuori del Comune, dopo qualsiasi periodo di tempo dalla data della stipula del contratto.
3. Il trasferimento potrà avvenire previa verifica della tenuta della cassa. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito, purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
4. Se l’estumulazione viene autorizzata dal Sindaco su ordine dell’Autorità Giudiziaria, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno date dall’Autorità Giudiziaria e/o dal servizio competente dell’A.S.L. e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione all’uopo emessa dal Sindaco. Tali estumulazioni dovranno avvenire alla presenza dell’incaricato del servizio di custodia.
5. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Cimitero e l’altra depositata in Comune.

TITOLO XIII – CUSTODIA DEL CIMITERO

Art. 76 – Custodia del cimitero e relative competenze

1. Il servizio di custodia del cimitero rientra nelle competenze del Comune, che può avvalersi di personale comunale, addetti interni o affidare le relative mansioni a ditte specializzate.
2. Il servizio di custodia del cimitero coordina ed esegue le operazioni di seppellimento, ovvero:
 - a) si occupa dello scavo delle fosse e del riempimento delle medesime con terra dopo il collocamento dei feretri;
 - b) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
 - c) inserisce i feretri nei loculi, nei colombari, nelle celle, nei sepolcri di famiglia e provvede alle relative chiusure con mattoni o altro materiale idoneo;
 - d) si occupa delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie su richiesta dell'autorità comunale o dell'autorità giudiziaria.
3. Il servizio di custodia del cimitero gestisce l'impianto cimiteriale, ovvero:
 - a) si occupa della vigilanza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
 - b) fornisce le necessarie assistenze per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria;
 - c) tiene la regolare registrazione di tutti i morti che vengono sepolti e impedisce il seppellimento in assenza della relativa autorizzazione a annessi documenti;
 - d) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/1990;
 - e) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90;
 - f) denuncia all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reati, di vilipendio di cadavere come definito all'art. 410 del codice penale;
 - g) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/1990;
 - h) vigila affinché non si commettano furti, disordini, ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue pertinenze;
 - i) vigila sul comportamento delle persone che accedono al cimitero.
4. Il servizio di custodia del cimitero coordina ed esegue la manutenzione del cimitero, ovvero:
 - a) sfalcia le erbe, trasporta i rifiuti in pubblica discarica autorizzata effettua la pulizia dei fiori e delle foglie sparse;
 - b) sistema il piano di calpestio dei viali e riporta il ghiaietto;
 - c) provvede alla manutenzione ordinaria e pulizia di tutti i manufatti comunali (compresa la sostituzione di vetri rotti, cestini, lampade, chiusini, riparazione e sostituzione rubinetteria);
 - d) rimuove le lapidi ed i sepolcri abbandonati;
 - e) sollecita la manutenzione delle sepolture private di spettanza dei concessionari;
 - f) segnala la presenza di danni sia ai manufatti ed oggetti di proprietà comunale, sia a quelli di proprietà privata, ai fini della loro riparazione;
 - g) sgombera la neve ed il ghiaccio all'interno del cimitero e si occupa dello spargimento fondente ghiaccio a base di cloruro di calcio nei vialetti fornito dall'Amministrazione Comunale
 - h) regola la disposizione delle fosse e provvede all'installazione di lapidi, ecc. (solo mano d'opera esclusa la fornitura del materiale) d'intesa con l'ufficio stato civile.

TITOLO XIV – CONTRAVVENZIONI

Art. 77 – Osservanza delle disposizioni - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, vigilano gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità cui compete accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XV – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente regolamento, acquisita esecutività tramite delibera di Consiglio Comunale, viene ripubblicato sull'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il sedicesimo giorno successiva alla ripubblicazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, nonché il Regolamento per la disciplina della cremazione, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 79 – Cautele

1. Chiunque presenti domanda di un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) o di una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di cappelle, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione tra i sopracitati l'Amministrazione non darà seguito alla domanda pervenuta e manterrà fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 80 – Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Qualora nei contratti di concessione stipulati in data antecedente alla presente modifica sia riportato il termine "perpetuo", la durata è da intendersi di 99 anni.

Art. 81 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679.